



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
13<sup>a</sup> Seduta  
Sabato 28 novembre 2020

Deliberazione n. 82 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Presidente: Giovanni Arruzzolo  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 25, assenti 5

...omissis...

Indi il Presidente, pone in votazione, separatamente, i quattro articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, pone in votazione la legge nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 19, astenuti 6 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 30 novembre 2020

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 82 del 28 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE


PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO  
DI PREVISIONE 2020-2022 APPROVATO CON LA LEGGE REGIONALE  
30 APRILE 2020, N. 3, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 2020.

Reggio Calabria, 30 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Arruzzolo)

# REGIONE CALABRIA



Relazione descrittiva al disegno di legge recante  
“Primo provvedimento di variazione al bilancio di  
previsione 2020-2022 approvato con la legge  
regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell’articolo  
51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118”

La presente legge trae origine dalla necessità di rimodulare alcuni stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n.3, alla luce di accadimenti che hanno modificato i fabbisogni in determinati e circoscritti settori.

In primo luogo, preso atto della prematura e improvvisa morte del Presidente della Giunta regionale On. Jole Santelli, che ha comportato, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, lo scioglimento del Consiglio regionale, la conclusione della legislatura e, conseguentemente, la necessità di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale stesso, con la presente variazione si provvede a stanziare nel bilancio 2020-2022 le somme necessarie allo svolgimento della consultazione elettorale.

Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta del 9 novembre 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, ha approvato disposizioni in materia di rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che le consultazioni avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Sulla base della citata disposizione, quindi, tenuto conto che il Consiglio regionale, nella seduta del 10 novembre 2020, ha preso atto della morte del Presidente della Giunta, le elezioni regionali in Calabria si dovrebbero svolgere fra il 10 febbraio 2021 ed il 15 aprile 2021.

Inoltre, preso atto delle disposizioni dettate nel Decreto legge decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, cd "Decreto Calabria", in merito alla dotazione di risorse umane che la Regione dovrà garantire alla struttura Commissariale al fine di attuare gli obiettivi previsti nel piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, viene individuata la copertura finanziaria necessaria a garantire il ricorso a personale esterno all'Amministrazione regionale nel limite massimo di 10 unità di personale.


Oltre a ciò, con la presente variazione si prende atto dell'assestamento del Bilancio del Consiglio regionale approvato con Deliberazione consiliare n. 73 del 10 novembre 2020 e, conseguentemente, vengono rimodulati, con variazioni compensative, i corrispondenti capitoli del Bilancio regionale approvato con la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, afferenti alle assegnazioni al Consiglio.

Infine, tenuto conto che ad oggi non è stata approvata alcuna legge di variazione e che non è stato possibile ancora effettuare l'Assestamento del Bilancio in quanto si è ancora in attesa del Giudizio di parificazione, si provvede, con il presente provvedimento, ad effettuare alcune variazioni di bilancio, urgenti, indifferibili o necessarie a dare esecuzione a provvedimenti dell'UE, nel rispetto del termine normativamente previsto del 30 novembre 2020, in relazione:

- a variazioni compensative fra lo stanziamento dei titoli della spesa nell'ambito di capitoli di competenza dell'UOA "Protezione civile";
- all'adeguamento dello stanziamento dell'annualità 2020, rispetto al 2019, all'effettivo fabbisogno di finanziamento della LR. N. 15/2008 relativa al pagamento dei contratti dei lavoratori espulsi dai settori e dalle aziende in crisi, erroneamente quantificato in sede di previsione del bilancio 2020-2022;

- all'attuazione, negli anni 2021 e 2022, del Piano strategico dell'ARCEA finalizzato all'ampliamento organizzativo e strutturale dell'Agenzia necessario a garantire i requisiti richiesti dalla Comunità europea agli Organismi pagatori in agricoltura e ridurre le criticità rappresentate dalla stessa Comunità europea al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali e del Turismo, in qualità di Ente vigilante sull'operato degli Organismi Pagatori.

# REGIONE CALABRIA



Relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge  
recante

“Primo provvedimento di variazione al bilancio di  
previsione 2020-2022 approvato con la legge  
regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell’articolo  
51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118”

## Descrizione delle variazioni

Con la presente legge, preso atto della necessità di rimodulare alcuni stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022, al fine di garantire la rimodulazione delle spese da sostenersi nelle annualità 2020-2022 si provvede ad effettuare le seguenti variazioni:

### 1. Variazioni necessarie a garantire lo svolgimento del rinnovo del Consiglio regionale

Tenuto conto che a causa della prematura scomparsa del Presidente della Giunta regionale e per come anche statuito nel Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2020, le consultazioni elettorali tese al rinnovo del Consiglio regionale si svolgeranno fra il 10 febbraio 2021 ed il 15 aprile 2021, è necessario implementare lo stanziamento dei pertinenti capitoli di bilancio sulla base delle previsioni di spesa predisposte dal competente Settore regionale.

Detti costi, infatti, sono stati stimati, prendendo in riferimento la normativa nazionale e regionale vigente, complessivamente nel limite massimo di 7 milioni di euro, valutati sulla base delle spese effettive sostenute nella tornata elettorale di gennaio 2020, per come di seguito indicato:

- a. rimborso ai Comuni per le spese da sostenersi per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e al rinnovo del Consiglio regionale, e stimate complessivamente in 5,7 milioni di euro, quantificate sulla base del numero degli elettori e delle Sezioni elettorali;
- b. spesa per la piattaforma elettronica del Ministero dell'Interno da utilizzarsi per le elezioni, oltre che i rimborsi spese per le Prefetture e i Tribunali coinvolti, che sulla base delle spese sostenute per le elezioni dell'anno 2020, potrà essere pari, complessivamente, a circa euro 485.000,00;
- c. acquisto delle schede elettorali dalla Zecca dello Stato, che sulla base delle spese sostenute per le elezioni dell'anno 2020, potrà essere complessivamente pari a circa 525.000,00;
- d. spese per il lavoro straordinario del personale delle Prefetture, del ministero della Giustizia che, sulla base delle spese sostenute per le elezioni dell'anno 2020, è stimato nel limite massimo di 160.000,00 euro;
- e. spese per l'acquisizione di ulteriori servizi quali il facchinaggio, la gestione del presidio informatico della sala stampa, acquisto di uno spazio pubblicitario, acquisto di cancelleria, carta, stampati, etc, che sulla base delle spese sostenute per le elezioni dell'anno 2020, potranno essere complessivamente pari a circa euro 130.000,00.

Tenendo anche conto delle attività propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali che saranno effettuate già nell'anno 2020, vengono stanziati, in detta annualità, euro 750.000,00 ed euro 6.250.000,00 nell'anno 2021, precisando che la stima dei costi è stata effettuata sulla base delle pregresse interlocuzioni con il Ministero dell'Interno (Prefetture) e con la Zecca dello Stato e, pertanto, a seguito dei nuovi accordi, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa pari a 7 milioni di euro, sarà possibile rimodulare i costi relativi a ciascuna attività.

La variazione connessa all'effettuazione della consultazione elettorale è di seguito rappresentata:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE 2020	IMPORTO VARIAZIONE 2021
U0100210401	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)	670.000,00	500.000,00
U0100210402	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ARTT. 3 E 21 DELLA L. 7.2.1968, N. 108 e s.m.e.i)	0,00	5.700.000,00
U0100210403	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - ALTRI BENI DI CONSUMO (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 e s.m.e.i)	80.000,00	50.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>

## 2. Variazione per ottemperare alle disposizioni del Decreto Calabria

Nel Decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, cd "Decreto Calabria", è statuito, all'art.1, comma 2, che la Regione debba mettere a disposizione del Commissario ad acta, oltre agli uffici e ai mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico, anche 25 unità di personale, dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. Nel medesimo decreto viene previsto, altresì, che in caso di perdurante inadempienza, il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.

Alla luce di ciò, pur tenendo conto che la Regione ha contestato, in via giudiziale, le determinazioni contenute nel succitato decreto, nelle more dell'introduzione delle auspiccate modifiche, si rende, in ogni caso, necessario predisporre i provvedimenti tesi a scongiurare inerzie e inadempienze da parte della regione.

Pertanto, tenendo conto della sostenibilità finanziaria della ulteriore spesa necessaria a far funzionare l'Ufficio Commissariale, preso atto dell'attuale dotazione dei pertinenti capitoli di spesa (euro 300.000,00) e valutato di poter destinare circa 15 unità di personale appartenenti ai ruoli regionali all'Ufficio del commissario, si ritiene sufficiente stanziare risorse necessarie ad acquisire da altre amministrazioni almeno 10 unità di personale.

I costi legati a tali contratti, calcolati su 10 unità, sono i seguenti:

- costo unitario annuo collaboratore amministrativo professionale cat. D: euro 45.531,00 comprensivo di oneri riflessi. Totale euro 455.310,00 per 10 unità;
- costo per Buoni pasto: 7 euro al giorno, per massimo 24 gg al mese, per 12 mesi, per 10 unità: euro 20.160,00
- ulteriori costi per trasferte circa 25 mila euro (euro 24.530) complessive e circa 2.450,00 euro ciascuno;

La variazione connessa a detta esigenza è di seguito rappresentata:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ANNO 2020	VARIAZIONE ANNO 2021	VARIAZIONE ANNO 2022
U1201013801	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITA' (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 LUGLIO 2010 E DEL 04 AGOSTO 2010)	-	500.000,00	500.000,00

## 3. Rimodulazioni degli stanziamenti del Consiglio Regionale tramite variazioni compensative

Con la presente variazione si prende anche atto dell'assestamento del Bilancio del Consiglio regionale approvato con Deliberazione consiliare n. 73 del 10 novembre 2020 e, conseguentemente, si provvede alla rimodulazione dei corrispondenti capitoli del Bilancio regionale approvato con la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, afferenti alle assegnazioni al Consiglio.

Specificamente, sulla base dell'Assestamento del Bilancio del Consiglio regionale è stato necessario effettuare le seguenti variazioni compensative:

capitolo	descrizione	variazione 2020	variazione 2021	variazione 2022
U1101010701	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - SERVIZI	105.800,00	30.000,00	100.000,00

	AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE -( SPESE OBBLIGATORIE)			
U1101010703	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - INTERVENTI PREVIDENZIALI	- 368.000,00	- 897.000,00	- 850.000,00
U1101010704	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)-RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)	100.900,59		
U1101010705	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI	- 21.326,28	190.060,68	190.060,68
U1101010707	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE- (SPESE OBBLIGATORIE)	16.304,62		
U1101010708	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE (IRAP) -(SPESE OBBLIGATORIE)	21.326,28	31.384,61	31.384,61
U1101010711	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	165.000,00	- 20.000,00	
U1101010712	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - UTENZE E CANONI - (SPESE OBBLIGATORIE)	57.000,00	24.680,04	24.680,04
U1101010714	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00	192.716,67	62.716,67
U1101010716	FONDO RISCHI PER LA COPERTURA DI PASSIVITA' POTENZIALI E PER DEBITI NEI CONFRONTI DI TERZI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART 9,COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 30/12/15 N.32 )	- 117.205,21		
U1101010702	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE		38.800,00	31.800,00
U1101010706	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)		385.000,00	385.000,00
U1101010709	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	200,00	-17.800,00	- 17.800,00
U1101010713	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		42.158,00	42.158,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

#### 4. Variazioni compensative fra Titoli da approvarsi obbligatoriamente con legge

Inoltre, tenuto conto che ad oggi non è stata approvata alcuna legge di variazione e che non è stato possibile ancora effettuare l'Assestamento del Bilancio, in quanto si è ancora in attesa del Giudizio di parificazione al rendiconto 2019, si provvede, con il presente provvedimento, ad effettuare alcune variazioni di bilancio, urgenti e indifferibili. Nello specifico, al fine di consentire il funzionamento della protezione civile regionale che, ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4, svolge attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi, è stata istituita, presso gli uffici regionali della Protezione Civile, la "Sala Operativa Regionale" quale sede tecnica di coordinamento e controllo, ai fini dell'attività di Protezione Civile. Tali sale sono fornite delle attrezzature necessarie per il collegamento con banche dati idonee al recepimento ed alla

diffusione d'informazioni di specifica utilità, in modo da assicurare, in situazioni di emergenza, il necessario supporto tecnico, per l'organizzazione degli interventi di soccorso.

Considerato, pertanto, che la sala in cui sono posti i server che consentono dette attività e alcune stanze limitrofe ove ha sede la struttura dell'UOA "Protezione civile" sono, ormai da tempo, prive di impianto di climatizzazione, il Dirigente della Struttura regionale ha manifestato l'urgente necessità, di effettuare una variazione compensativa per l'importo di euro 8.500,00, riducendo lo stanziamento del capitolo sul quale sono allocate risorse per manutenzioni ordinarie e riparazioni ed iscrivendo le risorse su un capitolo destinato all'acquisto di macchinari per la climatizzazione, senza la quale potrebbe determinarsi il surriscaldamento dell'impianto server.

Inoltre, in questo momento di emergenza dovuta alla diffusione del COVID19, l'UOA "Protezione civile" svolge un'importante azione volta al supporto alle strutture sanitarie per la gestione delle urgenze. Per tale ragione, il Dirigente della struttura ha manifestato la necessità di acquistare strumenti hardware per garantire il funzionamento dei sistemi di gestione delle emergenze, per l'importo di euro 24.916,95. A tal fine sarà ridotto del suddetto importo lo stanziamento del capitolo destinato a manutenzioni ordinarie e riparazioni e la somma sarà allocata sul capitolo destinato a hardware.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le variazioni esposte:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONE
U0214110301	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART.34 LEGGE REGIONALE 10.2.97, N.4).	-	33.416,95
U0214110306	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - HARDWARE (ART.34 LEGGE REGIONALE 10.2.97, N.4).		24.916,95
U0214110316	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - ALTRI BENI MATERIALI (ART.34 LEGGE REGIONALE 10.2.97, N.4).		8.500,00
TOTALE			0

#### 5. Variazioni per adeguamento dello stanziamento al fabbisogno determinato nel bilancio 2019

Il Dirigente generale del Dipartimento Lavoro ha fatto presente che in fase di previsione, è stato comunicato un erroneo fabbisogno in relazione alle somme da erogare, in termini di sussidi, ore integrative e contratti a T.D, dei lavoratori di cui alla L.R. 15/2008 espulsi da settori ed aziende in crisi. Infatti è stato indicato che:

- nell'annualità 2019 lo stanziamento complessivo per il pagamento dei sussidi, ore integrative e contratti a T.D. era pari ad euro 8.501.267,06 di cui euro 8.164.257,66 sul Capitolo U4302010701 ed euro 337.010,40 sul Capitolo U4302010702;
- nel bilancio d'esercizio è stato previsto, per l'anno 2020, uno stanziamento totale pari a euro 6.959.137,60 di cui euro 6.760.641,21 che grava sul Capitolo U4302010701 ed euro 198.496,39 che grava sul capitolo U4302010702;
- da una ricognizione effettuata è emerso che per poter definire le procedure di pagamento relative all'annualità 2020 è necessario l'importo complessivo di euro 8.358.062,34, di cui euro 1.332.219,31 sul capitolo U4302010701 ed euro 66.705,43 sul capitolo U4302010702.

Tenuto conto, quindi, della necessità di riportare lo stanziamento di Bilancio dell'annualità 2020 a quello dell'anno 2019, ridotto in base all'effettivo valore del fabbisogno registrato nell'annualità in corso, si rende necessario implementare i pertinenti capitoli per come rappresentato:

capitolo	descrizione	variazione 2020	variazione 2021	variazione 2022
U4302010701	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI ESPULSI DA SETTORI ED AZIENDE IN CRISI (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15)	1.332.219,31	-	

U4302010702	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI ESPULSI DA SETTORI ED AZIENDE IN CRISI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15)	66.705,43	-	
TOTALE		1.398.924,74		

## 6. Variazione indifferibile per adempiere a richieste della Commissione Europea

Con comunicazione n. 2404989 del 06.05.2020, la Commissione Europea ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali e del Turismo, in qualità di Ente vigilante sull'operato degli Organismi Pagatori, di fornire informazioni rispetto alla sussistenza, da parte di ARCEA, della conformità ai requisiti indispensabili per il mantenimento delle funzioni di Organismo Pagatore in Agricoltura e di valutare il ritiro dell'accreditamento, in considerazione delle persistenti carenze riscontrate in occasione della certificazione dei conti relativa all'esercizio finanziario 2019. Pertanto, con la presente legge si provvede, a seguito della richiesta effettuata dal Dirigente generale del Dipartimento "Agricoltura" ad incrementare, per le annualità 2021-2022, lo stanziamento di bilancio di euro 300.000,00, al fine di favorire la realizzazione del Piano strategico dell'ARCEA finalizzato all'ampliamento organizzativo e strutturale dell'Agenzia necessario a garantire i requisiti richiesti dalla Comunità europea agli Organismi pagatori in agricoltura.

La variazione effettuata, è di seguito rappresentata:

capitolo	descrizione	variazione 2020	variazione 2021	variazione 2022
U2204031401	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PER IL SETTORE AGRICOLO (ARCEA) (ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2002, N.24 - ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N.13 - ART.3, COMMA 5, DELLA L.R. 21/08/2006 N.7)	-	300.000,00	300.000,00

## 7. Variazioni per garantire la copertura finanziaria

Al fine di garantire la copertura delle maggiori spese indicate ai precedenti punti è stata effettuata una ricognizione sui mutati fabbisogni di alcuni settori di spesa, anche alla luce delle modifiche registrate a causa dell'attuale pandemia, o degli andamenti delle dinamiche di spesa.

Sulla base di tale disamina, preso atto dell'impossibilità di utilizzare le somme destinate, nell'anno 2020 alla destagionalizzazione del turismo prevista dalla L.R. 3/2018, ove si consideri che nei periodi dell'anno in cui potevano attribuirsi tali contributi l'Italia era in lockdown, è stato ridotto il finanziamento di tale legge regionale, per come indicato nella tabella seguente.

Inoltre, tenuto conto che il consiglio regionale opera in regime di *prorogatio* e considerato che l'esercizio finanziario è sostanzialmente terminato, è stato possibile ridurre lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente destinato ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione ed è stato ridotto il capitolo destinato alle spese impreviste.

Inoltre, per quanto concerne l'annualità 2021, tenuto conto dei risparmi di spesa realizzati nell'ambito del sistema dei trasporti, del mancato espletamento delle gare in detto ambito cui era destinato il maggiore finanziamento regionale e delle maggiori risorse destinate dallo Stato al TPL, e preso atto dell'esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti inferiori rispetto alle previsioni, è stato ridotto lo stanziamento dei capitoli regionali destinato all'agenzia regionale reti e mobilità, all'Autorità regionale dei trasporti della Calabria e ai contratti di servizio (tabella seguente).

Infine, preso atto del valore medio delle spese sostenute per fare fronte agli atti di Pignoramento presso il Tesoriere, è stato possibile ridurre lo stanziamento di detto capitolo per le annualità 2021 e 2022.

Le riduzioni di spesa sono di seguito rappresentate:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
U8201041501	FONDO DI RISERVA PER GARANTIRE LA COPERTURA DELLA SPESA DIVERSA DA QUELLA INERENTE IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, DERIVANTE DA ATTI GIUDIZIALI DI PIGNORAMENTO		-3.340.517,71	- 800.000,00
U0700110101	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE DI PARTE CORRENTE (TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE).	- 100.000,00	- 200.000,00	
U0700210101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.48 COMMA 1, LETTERA A D.LGS. 118/2011)	-	-2.500.000,00	
U0700210201	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART.48 COMMA 1, LETTERA B D.LGS. 118/2011)	- 348.924,74	-	
U9100200201	SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO DELLA MOBILITA' (ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35)		-70.426,46	
U9100200302	SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE RETI E MOBILITA' - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ART. 13, COMMA 20, DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35)		-724.735,19	
U9100200402	SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA (ARTCAL) (ART. 13, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35)-TRASFERIMENTI AD ENTI E AGENZIE REGIONALI		-158.681,60	
U9100202001	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO NON TRASFERITI ALL'ENTE DI GOVERNO (ART. 2 LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015 N.35)		-55.639,04	
U0613310301	SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AFFLUSSO TURISTICO IN CALABRIA ATTRAVERSO TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, SU GOMMA E VIA MARE (LEGGE REGIONALE 8.2.2018, N. 3).	- 1.700.000,00	-	
	TOTALE	- 2.148.924,74	- 7.050.000,00	- 800.000,00

Pertanto alla luce di quanto indicato, con l'articolo 1 della presente legge, rubricato "Modifiche al rifinanziamento di leggi regionali" vengono autorizzate le rimodulazioni delle spese introdotte da leggi regionali e disposte con la tabella C di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2020). Alla luce di ciò le spese confluite nella tabella C della L.R. n.2/2020 vengono ridotte per euro 301.075,26 nel 2020 e per euro 709.482,29, nel 2021, mentre vengono incrementate per euro 300.000,00 nel 2022 (tab. seguente):

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2020	2021	2022	capitolo base	Tabella C	
giorno	mese	anno	numero						missione e programma	
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"	0,00	300.000,00	300.000,00	U22040314	U.16.01	
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni	1.398.924,74	0,00	0,00	U43020107	U.15.03	
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale Art.11- Osservatorio della mobilità	0,00	-70.426,46	0,00	U91002002	U.10.02	
				Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità	0,00	-158.681,60	0,00	U91002004	U.10.02	
				Art. 13, comma 20- ARTCAL	0,00	-724.735,19	0,00	U91002003	U.10.02	
				Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio	0,00	-55.639,04	0,00	U91002020	U.10.02	
6	2	2018	3	Incentivazione del turismo in arrivo (incoming)	-1.700.000,00	0,00	0,00	U06133103	U.07.01	
Totale					-301.075,26	-709.482,29	300.000,00			

Con l'articolo 2, della presente disposizione, rubricato "Variazioni allo stato di previsione della spesa" vengono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa necessari a garantire l'effettuazione delle spese su descritte.

L'articolo 3, "Norma finanziaria" prevede che le maggiori spese determinate dalla presente legge di variazione trovino copertura nelle minori spese, per come dimostrato nella seguente tabella:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
U8201041501	FONDO DI RISERVA PER GARANTIRE LA COPERTURA DELLA SPESA DIVERSA DA QUELLA INERENTE IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, DERIVANTE DA ATTI GIUDIZIALI DI PIGNORAMENTO		-3.340.517,71	- 800.000,00
U1101010701	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE	105.800,00	30.000,00	100.000,00

	MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE -( SPESE OBBLIGATORIE)			
U1101010703	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - INTERVENTI PREVIDENZIALI	- 368.000,00	- 897.000,00	- 850.000,00
U1101010704	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)- RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)	100.900,59		
U1101010705	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI	- 21.326,28	190.060,68	190.060,68
U1101010707	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE-(SPESE OBBLIGATORIE)	16.304,62		
U1101010708	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE (IRAP) -(SPESE OBBLIGATORIE)	21.326,28	31.384,61	31.384,61
U1101010711	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	165.000,00	- 20.000,00	
U1101010712	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - UTENZE E CANONI - (SPESE OBBLIGATORIE)	57.000,00	24.680,04	24.680,04
U1101010714	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00	192.716,67	62.716,67
U1101010716	FONDO RISCHI PER LA COPERTURA DI PASSIVITA' POTENZIALI E PER DEBITI NEI CONFRONTI DI TERZI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART 9,COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 30/12/15 N.32 )	- 117.205,21		
U1101010702	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE		38.800,00	31.800,00
U1101010706	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)		385.000,00	385.000,00
U1101010709	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	200,00	-17.800,00	- 17.800,00
U1101010713	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3, 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		42.158,00	42.158,00
U0100210401	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)	670.000,00	500.000,00	
U0100210403	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - ALTRI BENI DI CONSUMO (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)	80.000,00	50.000,00	
U0100210402	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)		5.700.000,00	
U2204031401	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PER IL SETTORE AGRICOLO (ARCEA) (ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2002, N.24 - ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N.13 - ART.3, COMMA 5, DELLA L.R. 21/08/2006 N.7)	-	300.000,00	300.000,00
U0700110101	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE DI PARTE CORRENTE (TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE).	- 100.000,00	- 200.000,00	
U0700210101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.48 COMMA 1,LETTERA A D.LGS. 118/2011)	-	-2.500.000,00	
U0700210201	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART.48 COMMA 1,LETTERA B D.LGS. 118/2011)	- 348.924,74	-	
U0214110301	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART.34 LEGGE REGIONALE 10.2.97, N.4).	- 33.416,95		
U0214110306	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - HARDWARE (ART.34 LEGGE REGIONALE 10.2.97, N.4).	24.916,95		
U0214110316	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - ALTRI BENI MATERIALI (ART.34 LEGGE REGIONALE 10.2.97, N.4).	8.500,00		
U9100200201	SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO DELLA MOBILITA' (ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35)		-70.426,46	
U9100200302	SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE RETI E MOBILITA' - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ART. 13, COMMA 20, DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35)		-724.735,19	
U9100200402	SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA (ARTCAL) (ART. 13, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35)-TRASFERIMENTI AD ENTI E AGENZIE REGIONALI		-158.681,60	
U9100202001	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO NON TRASFERITI ALL'ENTE DI GOVERNO (ART. 2 LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015 N.35)		-55.639,04	

U0613310301	SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AFFLUSSO TURISTICO IN CALABRIA ATTRAVERSO TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, SU GOMMA E VIA MARE (LEGGE REGIONALE 8.2.2018, N. 3).	- 1.700.000,00	-	-
U4302010701	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI ESPULSI DA SETTORI ED AZIENDE IN CRISI (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15)	1.332.219,31	-	-
U4302010702	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI ESPULSI DA SETTORI ED AZIENDE IN CRISI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15)	66.705,43	-	-
U1201013801	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITA' (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 LUGLIO 2010 E DEL 04 AGOSTO 2010)	-	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A seguito delle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2020-2022 con la presente legge e di quelle apportate nel corso dell'anno a seguito di provvedimenti amministrativi assunti ai sensi dell'art.51 del D.Lgs 118/2011, il complessivo equilibrio del Bilancio regionale è il seguente:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese	(+)	165.975.006,89	138.399.842,14	134.195.368,86
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>	(-)	5.573.814,98	5.640.266,67	5.708.751,13
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	75.803.399,25	4.984.748,90	4.777.131,57
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.541.065.879,00	4.917.892.224,56	4.855.324.860,99
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(+)	6.555.673,51	464.811,20	464.811,20
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	200.000.000,00	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	5.383.660.970,67	4.657.476.404,32	4.597.697.436,37
- di cui fondo pluriennale vincolato		4.984.748,90	4.777.131,57	4.777.131,57
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	138.291.541,27	103.375.493,00	103.375.493,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) <sup>(4)</sup>	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	399.411.352,58	207.551.647,81	203.587.225,62
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2012 e successive modifiche e rifinanziamenti)		140.315.922,53	136.161.056,56	131.888.098,82
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>62.485.558,88</b>	<b>87.721.094,73</b>	<b>84.416.546,23</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese	(+)	29.393.492,76	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	488.065.212,94	44.735.788,13	2.000.000,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	2.691.043.005,24	652.882.304,96	349.064.109,39
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	280.946.724,15	86.513.526,68	86.509.066,10
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(-)	6.555.673,51	464.811,20	464.811,20
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	200.000.000,00	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	23.279,73	23.279,73	23.279,73
Spese in conto capitale	(-)	3.483.646.582,00	974.740.116,57	624.877.123,79
- di cui fondo pluriennale vincolato		44.735.788,13	2.000.000,00	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	138.291.541,27	103.375.493,00	103.375.493,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>- 62.485.558,88</b>	<b>- 87.721.094,73</b>	<b>- 84.416.546,23</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	205.262.511,39	3.559.640,00	3.600.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SCHEDA DI SINTESI DELLA VARIAZIONE**

<b>MISSIONE E PROGRAMMI</b>	<b>VARIAZIONE 2020</b>	<b>VARIAZIONE 2021</b>	<b>VARIAZIONE 2022</b>
<b>U.01.01</b>	117.205,21	0,00	- 0,00
<b>U.01.07</b>	750.000,00	6.250.000,00	-
<b>U.01.10</b>	- 117.205,21	-	-
<b>U.07.01</b>	- 1.700.000,00	-	-
<b>U.10.02</b>	-	-1.009.482,29	-
<b>U.11.01</b>	-	-	-
<b>U.13.01</b>	-	500.000,00	500.000,00
<b>U.15.03</b>	1.398.924,74	-	-
<b>U.16.01</b>	-	300.000,00	300.000,00
<b>U.20.01</b>	- 348.924,74	- 5.840.517,71	- 800.000,00
<b>U.20.03</b>	- 100.000,00	- 200.000,00	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Modifiche al rifinanziamento di leggi regionali)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2020), sono apportate le variazioni indicate nel Prospetto A allegato alla presente legge.

### Art. 2

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022) sono apportate le variazioni indicate nel Prospetto B allegato alla presente legge (seconda, terza e quarta colonna).

2. Allo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022) sono apportate le variazioni indicate nel Prospetto B allegato alla presente legge (prima colonna).

### Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), con i risparmi di spesa evidenziati nei prospetti allegati alla presente legge, che danno la dimostrazione analitica della maggiore e della minore spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle Missioni e ai Programmi.

### Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.